

IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione

Il **Codice entra in vigore il 19/04/2016** sconta le **prevedibili difficoltà** derivanti dal **brevissimo tempo a disposizione** tra **approvazione definitiva della Legge Delega (14 gennaio 2016)** e la sua emanazione.

Dalla sua entrata in vigore ha manifestato la necessità di una serie di interventi di correzione e/o modifica.

- **Errata corrige** pubblicata sulla **GU n. 164 del 15 Luglio 2016** contiene ben **218 correzioni su 220 articoli**.
- Il **Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56** (GU 05.05.17 in vigore dal 20.05) recante “ **Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**” è costituito da **131 articoli** e contiene ben **441 modifiche** apportate a circa **130 articoli** del Codice.

In totale, quindi, dalla pubblicazione del **Decreto Legislativo 50/2016** alla pubblicazione del suo **Decreto Correttivo in appena 1 anno** abbiamo avuto **oltre 600 correzioni e modifiche** sulla maggior parte dei **220 articoli** che compongono il Codice dei contratti.

A questi hanno fatto seguito gli interventi di modifica più recenti:

- Il **D.L. 18 aprile 2019, n. 32** (GU 18.04.19 in vigore dal 19.04.19), cosiddetto **Sblocca Cantieri, convertito con** modificazioni **nella Legge 14 giugno 2019, n. 55** (GU 17.06.19 in vigore dal 18.06.19), contiene più di **50 modifiche** al D.Lgs. 50/2016. **Più di un intervento di semplificazione**, come annunciato dal governo, rappresenta un **vero e proprio Correttivo** del D.Lgs. 50/2016.
- Il **Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76** (GU 16.07.20 in vigore dal 17.07.20), cosiddetto **Semplificazioni, convertito con** modificazioni **nelle Legge 11 settembre 2020, n. 120** (GU 14.09.20 in vigore dal 15.09.20), che rappresenta una **ulteriore riforma del Codice** dovuta alla necessità di contrastare la crisi economica post pandemia Covid 19 per fronteggiare la quale, nello spirito del governo, **occorre una forte spinta agli investimenti pubblici**.
- Il **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77** (GU 01.06.21 in vigore dal 02.06.21), “ **Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**”, detto **Governance e Semplificazioni**, che interviene nuovamente sul Codice, tanto in termini **generali**, quanto con riferimento alle **opere oggetto di PNRR e PNC**.

IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione

L'emanazione di interventi normativi modificativi dell'impianto legislativo, che regola l'affidamento e la realizzazione di contratti pubblici, ha determinato **problematiche applicative di non poco conto**.

A causa degli interventi di **modifica al Codice**, si sono delineati **diversi differenti scenari normativi** corrispondenti alla vigenza di tutta una serie di **periodi transitori**.

Affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- Prima della riforma del **Decreto Correttivo**, quindi bandi e avvisi pubblicati **dal 19 aprile 2016 e prima del 20 maggio 2017**;
- Dopo la riforma del **Decreto Correttivo e prima dello Sblocca Cantieri**, quindi bandi e avvisi pubblicati dopo il **20 maggio 2017 e prima del 19 aprile 2019**;
- Dopo le modifiche del **D.L. 32/2019** e prima della sua conversione con modificazioni nella **Legge 55/2019**, dunque bandi e inviti pubblicati dal **19 aprile 2019 al 18 giugno 2019**;
- Dopo le modifiche apportate dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55 e prima del DL Semplificazioni**, dunque bandi e inviti pubblicati a partire dal **19 giugno 2019 e prima del 17 luglio 2020**;
- Dopo le modifiche del **DL Semplificazioni e prima della sua conversione con modificazioni nella Legge 120/2020**, dunque bandi e inviti pubblicati a partire dal **17 luglio 2020 e prima del 15 settembre 2020**;
- Dopo le modifiche apportate **dalla Legge 120/2020 e prima del D.L. 77/21**, dunque bandi e inviti pubblicati a partire **dal 16 settembre 2020 e sino al 1 giugno 2021**;
- Dopo le modifiche del **DL 77 e prima della sua conversione**, dunque bandi e inviti pubblicati a partire dal **2 giugno 2021 e sino alla sua legge di conversione**;

Con la **cessione della sospensione di alcune norme del Codice**, previste dallo Sblocca Cantieri, e **l'emanazione del Regolamento** si determineranno ulteriori periodi transitori nella applicazione del D.Lgs. 50/2016.


Per non farsi mancare nulla **il CDM ha approvato il 29 giugno** uno schema di **nuova Legge Delega** con l'obiettivo di arrivare entro il prossimo anno ad un **"Nuovo Codice dei Contratti"**.

Siamo quindi in presenza, a più di cinque anni dalla emanazione del D.lgs. 50/2016, di un **transitorio dalla durata indefinita e particolarmente complesso** per la messa a regime del nuovo Codice che sta determinato incertezze e confusione.



L'analisi dei dati ci rappresenta un Mercato :


- ✓ **in forte recessione;**
- ✓ **nel quale la gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle stazioni appaltanti o con appalti integrati;**
- ✓ **chiuso ai giovani professionisti e a tutti gli operatori che non hanno strutture di grandi dimensioni;**
- ✓ **Con una inesistente uniformità di comportamento delle S.A. nella applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operatori e alle procedure di selezione degli stessi;**



Si tratta di una stima degli importi destinati ai servizi escludendo i costi di esecuzione



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

*Le Proposte Degli Ingegneri
Per La Definizione Del Nuovo Quadro Normativo Di Recepimento
Delle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue*


MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE



Fonte

Elaborazione Centro Studi Cni su dati Eurostat

■ 2010 ■ 2016

COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

**Alta velocità ferroviaria
in Italia**
(costi medi per km)

3 volte
superiori
a **Francia**
e **Spagna**

**Autostrade
in Italia**
(costi medi per km)

2 volte
superiori
alla **Spagna**

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Tempo medio di realizzazione opere pubbliche
in Italia per importi >100 milioni di euro

Nel 2009
11 anni


Nel 2014
14 anni

Nel 2019
15 anni

TEMPI DI «ATTRAVERSAMENTO»

44 % dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera

Tempi di attraversamento in % sul totale dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, 2017*



*Tempi impiegati dalla PA per l'espletamento di procedure autorizzative e di attività di verifica


Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Nuvec banca dati BDU

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

- ✓ **Semplificazione Normativa**
- ✓ **Centralità della Progettazione e Riduzione degli Appalti Integrati**
- ✓ **Agevolare l'esternalizzazione dei SIA**
- ✓ **Istituire e Finanziare Apposito Fondo di Rotazione per la Progettazione**
- ✓ **Aprire il mercato dei SIA**
- ✓ **Ridurre i ribassi nell'affidamento dei SIA**
- ✓ **Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti**
- ✓ **Ridurre gli affidamenti in house**
- ✓ **Ridurre il Contenzioso Amministrativo**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

*Il Nuovo Quadro Normativo Di Recepimento Delle Direttive 23, 24 e 25 Ue
Il Nuovo Codice Dei Contratti - D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 56/2016
La Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 “Semplificazioni”
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance e Semplificazioni”*

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

➤ **Semplificazione Normativa - “Soft Law”**


- Il **Codice** presenta **220 articoli** e **25 allegati** contro i **616 articoli** e **53 allegati** del **D.Lgs.163/2006** e del **D.P.R. 207/2010**. Di contro La sua **attuazione** prevede **60 provvedimenti attuativi**.
- Dopo 3 anni dall'entrata in vigore della riforma su più di **60 Provvedimenti attuativi risultavano adottati poco più della metà** (Linee Guida e Atti ANAC, DM, ecc.).
- L'emanazione dei provvedimenti **attuativi del Codice**, peraltro in fortissimo ritardo, ha generato **un livello di regolamentazione superiore** al precedente con un **gran numero di norme sparse e non coordinate** tra loro invece che un **unico Regolamento di attuazione**.
- **L'assenza di un regolamento**, avente forza **cogente**, unitamente alla **responsabilità erariale dei Rup** e al rischio di incappare nel reato **di abuso di ufficio** ha creato grandi difficoltà e rischio di **immobilizzare il settore**.
- Il **D.L. 18 Aprile 2019 n. 32** ha previsto il **superamento della soft law** e l'emanazione di un **Regolamento Attuativo**, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi Linee Guida Anac e Decreti già emanati, da adottarsi **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto stesso (**cioè entro il 14 dicembre 2019**);

Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato


➤ Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)

- Di regola **Progetto Esecutivo a base di gara**
- Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base del **Progetto Preliminare**
- **Divieto di Appalto Integrato** Tranne **Casi Particolari (PPP, Concessioni, ecc.)**
- **Appalto Integrato** solo se **elemento tecnologico o innovativo** opere sia prevalente

Numero bandi per servizi di ingegneria pubblicati. Anni 2017 – 2020



Anno 2020



➤ Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:

- **la sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (DL Semplificazioni 31/12/2021 - DL 77/21 30 giugno 2023) dell'applicazione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo che "avrebbe" lo scopo di eliminare il divieto di ricorso all'appalto integrato (art. 1 comma 1 let. b);**

Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari

Art. 59

*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*²⁵⁵

¹²⁵⁶. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori ²⁵⁷ sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **E vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis**²⁵⁸

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. **I requisiti minimi**

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.²⁶⁰

- **Il Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato** (art. 1 comma 20 let. m pt. 2 di modifica art. 59 del Codice);
- Per gli **anni 2019 e 2020** (31.12.2021 DL 183/2020 conv. L. 21/2021 - DL 77/21 **30 giugno 2023**) i **Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti**, possono essere affidati sulla base di un **Progetto Definitivo semplificato**. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1 comma 1 pt. 6 di modifica art. 23 del Codice);


Agevolare l'Esternalizzazione dei SIA e Ridefinizione del Ruolo della PA

➤ Agevolare l'Esternalizzazione dei SIA e Ridefinizione del Ruolo della PA

- Nessuna **priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle SA**
- **Progettazione Interna (non incentivata) ed Esterna poste sullo stesso piano**
- **Nuovo Ruolo PA verso fasi di programmazione e controllo esecuzione**

Quanto sopra ha determinato un **+ 400 % del Mercato dei SIA** da dicembre 2015 a dicembre 2020

Importo a base d'asta destinato alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare per i servizi di ingegneria e architettura. Serie 2009 - 2020 (val. in milioni di euro)



Aprire il Mercato dei SIA

➤ Aprire il mercato dei SIA

- La Riduzione dei Requisiti è **insufficiente** per Fatturato, Servizi Generali e Personale
- L'estensione ai SIA degli **Accordi Quadro** in contrasto con i principi di apertura del mercato agli operatori di piccole e medie dimensioni

Il Mercato resta ancora **CHIUSO AI PROFESSIONISTI** ed **appannaggio delle Società**

Importi medi di aggiudicazione delle gare per SIA (senza esecuzione) aggiudicate dai liberi professionisti e quota di mercato. Serie 2011-2020



Ridurre i Ribassi nell'affidamento dei SIA

➤ Ridurre i ribassi nell'affidamento dei SIA


Non ostante la nuova normativa in applicazione della Legge Delega preveda:

- SIA aggiudicati con **OEPV se importo ≥ 40.000 Euro** (art. 95, comma 3, lettera b)
- Possibilità **affidamento diretto SIA per importi ≤ 40.000 (75.000 DL 76/2020 - 139.000 DI 77/21)** (art. 36, comma 2 correttivo)

I Ribassi medi continuano a rimanere elevati e Totalmente Inaccettabili i Ribassi Massimi

Ribasso medio e massimo di aggiudicazione offerto nelle gare per i servizi di ingegneria e architettura.

Serie 2015 – 2020 (val. in %)



Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA - Base D'Asta e Commissioni con OEPV

➤ Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA - Determinazione Base D'Asta

- **Obbligatorietà DM Parametri** per la **base d'asta** (art. 24 comma 8 decreto correttivo)
- **Obbligo di riportare nella documentazione di gara Il Calcolo del Corrispettivo** (LG 1)
- Esclusa possibilità di **subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera** e di prevedere per esso **forme di sponsorizzazione** o di **rimborso** (8bis e 8ter correttivo)

➤ Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA – Commissioni con OEPV

Non Ostante la Nuova Disciplina Preveda:

- **Sopra soglia** il ricorso a **commissari esterni** alle Stazioni Appaltanti, scelti fra **esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC**, individuati **mediante pubblico sorteggio**
- **Sotto soglia** nelle procedure con **OEPV ricorso solo ad alcuni componenti interni alle SA con esclusione del Presidente** (comma 3, articolo 77 correttivo)

Le Norme Sono di fatto non applicabili in quanto inattuato il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e l'albo dei Commissari di Gara.

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:

- **Il superamento dell'albo dei commissari di gara** (la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata), per effetto della sospensione a titolo sperimentale sino al **31 dicembre 2020 (D.L. Semplificazioni 31/12/2021 – DL 77/21 30 giugno 2023)** dell'applicazione **dell'art. 77, comma 3**, (art. 1 comma 1 let. c di modifica art. 77 del Codice);

➤ Istituire e Finanziare Apposito Fondo di Rotazione per la Progettazione

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede per gli anni 2019, 2020 e 2021:


- Che i **soggetti attuatori** di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione **possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione** (art. 1, commi 4) (DI 77/2021 2019 – 2023):
- Che i **soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo** (art.1, commi 5)

➤ Ridurre gli Affidamenti in House

- **Il Nuovo Codice prevede una notevole riduzione degli affidamenti in house**
- **I Concessionari dovranno affidare almeno l'80% dei lavori e dei Servizi (compresi i SIA) a soggetti Terzi ai sensi dell'art. 177 del Codice**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

*Il D.L. 18 aprile 2019 “Sblocca Cantieri”, n. 32,
convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55*

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

➤ **Il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto Sblocca Cantieri**

Il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, viene emanato al fine di rispondere alle criticità presenti nel Codice non ostante l'intervento del Decreto Correttivo.

Si tratta di un provvedimento che **apporta modifiche rilevanti** al **D.lgs. 50/2016** ma anche al **Testo Unico Edilizia**, alle **disposizioni relative alla ricostruzione post eventi sismici**, oltre a varie **disposizioni** riguardanti **l'organizzazione degli enti locali**.

Per quanto concerne il Codice dei Contratti Pubblici il **DL Sblocca Cantieri prevede:**

La sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (DL Semplificazioni **31.12.2021** – DL 77/2021 **30.06.2023**) dell'applicazione **delle norme relative a:**

- **APPALTO INTEGRATO**
- **ALBO COMMISSARI DI GARA**
- **CENTRALI DI COMMITTENZA**

Una serie di interventi nei **seguenti ambiti:**

- **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA**
- **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**
- **ANTICIPAZIONI**
- **SUBAPPALTO**
- **VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE**
- **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**
- **SELEZIONE DELLE OFFERTE**
- **CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI**

Il Decreto Legge “ Sblocca Cantieri” 18 Aprile 2019, n. 32

➤ Modifiche Alle Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze

E' prevista **La sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (31/12/2023 DL 77/21) dell'applicazione dell'art. 37, comma 4**, quindi **non sussiste più l'obbligo** per i comuni non capoluoghi di provincia **di ricorrere a una centrale di committenza**, di associarsi in centrali di committenza o di ricorrere alla CUC costituita presso la provincia.

La norma viene prorogata a tutto il 30 giugno 2023 dal DI 77/2021 per le sole opere non finanziate in tutto o in parte con risorse rinvenienti da PNRR e PNC per le quali sussiste l'obbligo di ricorrere a una CUC .

➤ Contratti Sotto Soglia - Modifiche Delle Soglie

In particolare è prevista:

- La possibilità per affidamenti di importo **pari o superiori ai 40.000 euro e inferiori ai 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi esclusi i SIA**, di procedere **con affidamento diretto** previa **valutazione di tre preventivi**, ove esistenti, **per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici** (art. 1 comma 20 let. h pt. 1 di modifica art. 36 del Codice)
- La possibilità di utilizzo della **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori** di importo compreso tra **150.000 e 350.000 euro** (art. 1 comma 20 let. h pt. 2 di modifica art. 36 del Codice)
- La possibilità di utilizzo della **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici operatori economici per i lavori** di importo compreso tra **350.000 e 1.000.000 euro** (art. 1 comma 20 let. h pt. 2 di modifica art. 36 del Codice)
- Per i lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** si applicano le procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 (esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci) (art. 1 comma 20 let. h pt. 3 di modifica art. 36 del Codice).

Il Decreto Legge “ Sblocca Cantieri” 18 Aprile 2019, n. 32

➤ Criteri di Aggiudicazione

Il criterio del “**minor prezzo**” diventa **alternativa** sempre percorribile in luogo dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** per l’aggiudicazione dei contratti “**sotto soglia**” salvo quanto previsto **all’articolo 95, comma 3**. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di applicare **l’esclusione automatica delle offerte anomale**, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle **offerte non sia inferiore a 10**.

Per quanto attiene, **agli appalti sopra soglia**, quello dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, resta **l’unico criterio di aggiudicazione** a disposizione della stazione appaltante.

➤ Anticipazioni

L’art. 1, comma 20, lett. g pt. 3 **modifica l’art. 35, comma 18 del Codice** prevedendo **l’estensione dell’anticipo del 20% ad ogni tipo di appalto**, dunque anche ai servizi e forniture (prima era solo per i lavori).

➤ Subappalto

E’ previsto sino al 31 dicembre 2020 (31.12.2021 DL 183/2020 conv. L. 21/2021) nelle more di una complessiva revisione del Dlgs 50/2016 (art. 1 comma 18 di modifica art. 105 e 174 del Codice):

- a) l’utilizzo del **subappalto fino alla quota del 40%** dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; (modifica comma 2 art. 105 del Codice)
- b) **l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori in sede di offerta**; (modifica comma 6 art. 105 del Codice)
- c) **l’eliminazione dell’ esclusione dell’aggiudicatario** per mancanza di requisiti in capo ad un subappaltatore.

Il DI 77/21 all’articolo 49 innalza sino al 31 ottobre 2021 la soglia di subappalto al 50% e ripristina la soglia del 30% prevista dal Codice dopo tale data. Inoltre estende a tutto il 2023 quanto previsto ai punti b e c.

➤ Verifica Preventiva della Progettazione

L'art. 1, comma 20, lett. c dello Sblocca Cantieri **modifica l'art. 26, comma 6, lett. b del Codice** estende la **possibilità di effettuare l'attività di verifica** per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.

➤ Riserve

Con il comma 10 dell'articolo 1 viene stabilito che, **fino al 31 dicembre 2020 (31.12.21 DL 183/2020 conv. L. 21/2021 – 30 giugno 2023 DI 77/2021)**, possono essere **oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica** ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

➤ Collegio Consultivo Tecnico

Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 **viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie** nella fase di esecuzione del contratto, **di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni** dalla data di tale avvio. Il **collegio consultivo tecnico svolgerà funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie** di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

➤ Selezione delle Offerte

L'art. 1, comma 3 dello Sblocca Cantieri prevede sino al **31/12/21 (30/06/23 DI 77/21)** l'estensione ai settori ordinari dell'applicazione dell'art. 133, comma 8 del Codice. **Viene estesa ai settori ordinari la possibilità per gli enti aggiudicatori di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell' idoneità degli offerenti.**


➤ Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Tre commi dell'articolo 1 sono interamente dedicati al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio **fino alla data del 31 dicembre 2020:**

- il comma 7 **eleva da 50 a 75 milioni di euro** i limiti di importo per l'espressione del **parere obbligatorio** del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- il comma 8 **riduce a quarantacinque giorni** (in precedenza 90) dalla trasmissione del progetto **il termine per l'espressione del parere** del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, **in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.** Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

***Il D.L. “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.***

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

➤ **Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, cosiddetto Semplificazione**

Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, cosiddetto Semplificazioni, rappresenta un **provvedimento normativo “non ordinario”** resosi necessario per superare la crisi economica post Covid-19 che ha generato uno “choc esterno” tale da rendere necessaria **una forte spinta agli investimenti pubblici**.

Le modifiche apportate **al Codice dal Decreto Legge 16 luglio 20120, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (G.U. 14/09/2020)** recante **“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”**, investono in particolare **tutte le procedure di affidamento** di lavori, servizi, forniture nonché di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui **determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021 (30/06/23 DI 77/21)** .

In particola **D.L. Semplificazioni** prevede una serie di disposizioni finalizzate **alla semplificazione** in materia di contratti pubblici, tramite interventi nei **seguenti ambiti**:

- **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA**
- **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA**
- **VERIFICHE ANTIMAFIA**
- **CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**
- **SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA**
- **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**
- **FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**
- **COMMISSARI STRAORDINARI**
- **RESPONSABILITA’ ERARIALE E ABUSO DI UFFICIO**

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (art. 1, c. 2 e 3)**

L'art. 1, c. 2 e 3, prevede che qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il **31/12/2021 (30/06/23 DI 77/21)**, in deroga agli articoli **36, comma 2, e 157 comma 2 del Codice**, le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di **importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35** del Codice tramite:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a **150.000 euro** e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo inferiore a **75.000 euro (139.00 euro DI 77/21)**;
- b) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **75.000 euro (139.000 euro DI 77/21)** e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria In particolare:
 - **previa consultazione di almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **75.000 euro (139.000 euro DI 77/21)** e fino alle soglie di cui all'articolo 35 (**214.000 euro**) e di lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **350.000 euro (un milione di euro DI 77/21)**;
 - **di almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a **350.000 euro (un milione di euro DI 77/21)** e inferiore a un milione di euro (**5.350.000 euro** soglia di cui all'articolo 35 DI 77/21);
 - ~~di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35~~ del decreto legislativo n.50/2016. (**5.350.000 euro**)

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DL 77/21**

Per tutti gli affidamenti per cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/23, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157 comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del Codice tramite:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo inferiore a 139.00 euro;
- b) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile** sulla base dell'importo complessivo, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria In particolare:
 - **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 (214.000 euro) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;**
 - **di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (5.350.000 euro);**

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE SIA DOPO IL DL 77/21**

Rif. Codice	Importo S.I.A.	Procedure	Avviso-Bando-Disciplinare-Invito	
art.36 c.2 a)	Inferiore a € 40.00 a € 139.000	Diretto	Avviso indagine di mercato	
Art. 157 co. 2	Pari o Superiore a € 40.000 e Inferiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 139.000 e Inferiore a € 214.000	Procedura Negoziata senza previa pubblicazione e di bando	Avviso istituzione Elenchi OO.EE.	
			Modello richiesta iscrizione	
			Modello Curriculum Vitae	
			Avviso per indagine di mercato	
			Lettera di invito agli OO.EE.	
art. 60 art. 61 art. 91	Pari o superiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 214.000	Procedura aperta	Bando procedura aperta o ristretta	
			Disciplinare di gara proc. aperta	
		Procedura ristretta	Disciplinare di gara proc. ristretta	
			Lettera di invito agli OO.EE.	



➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – AVVISI (art. 1, c. 3)**

L'avvio della procedura negoziata deve essere preceduto da un **avviso sul sito internet** della stazione Appaltante.

L'**avviso di aggiudicazione** deve contenere anche l'elenco **degli operatori invitati** e **non è obbligatorio** per gli appalti **sotto i 40.000 euro**.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 1, c. 3)**

Il criterio del “**minor prezzo**” diventa alternativa sempre percorribile in luogo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** per l'aggiudicazione dei contratti “sotto soglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è **l'obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale** in presenza di un numero di **offerte non inferiore a 5**. Resta fermo l'obbligo di **utilizzo dell'OEPV** nei casi previsti dal **comma 3 dell'articolo 95** e quindi il non utilizzo dell'aggiudicazione solo sul prezzo per gli appalti relativi:

- ai servizi ai servizi **sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera** (comma 3 let. a)
- **ai SIA per importi pari o superiori ad euro 40.000** ?????? (comma 3 let. b)
- ai **servizi con alto contenuto tecnologico e innovativo** per importi **pari o superiori ad euro 40.000** (comma 3 let. b-bis)

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – GARANZIA PROVVISORIA (art. 1, c. 4)**

Viene **eliminato l'obbligo della garanzia provvisoria** di cui all'articolo 95 salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa e in questi casi è dimezzata.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – TEMPI DI AFFIDAMENTO (art. 1, c. 1)**

L'**aggiudicazione** o l'individuazione definitiva del contraente **deve avvenire entro 2 mesi** dall'avvio del procedimento, **aumentati a 4 per gli importi superiori a 150.000 euro per i lavori e a 75.000 euro (139.000 euro DI 77/21) per servizi e forniture compresi i SIA**; il mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell'avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale** e, qualora **imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto**.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - URGENZA (art. 2, c. 2)**

Con l'art. 2 si introducono disposizioni **volte ad accelerare l'affidamento dei contratti sopra soglia per procedimenti avviati entro il 31/12/2021 (30/06/23 DI 77/21)**. In particolare, si prevede che **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture**, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, **di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.L. 50/2016** mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione, in ogni caso **con i termini ridotti per la consegna dei lavori e l'esecuzione del contratto in via d'urgenza**.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – TEMPI DI AFFIDAMENTO (art. 2, c. 1)**

L'**aggiudicazione** o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire **entro il termine di 6 mesi** dall'avvio del procedimento; il **mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell'avvio dell'esecuzione** dello stesso possono essere **valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione** dello stesso dalla procedura **o di risoluzione** del contratto.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – UTILIZZO PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTI ANTI CRISI (art. 2, c. 3)**

Per l'**affidamento di lavori, servizi e forniture** nonché dei servizi di ingegneria e architettura di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.L. 50/2016, **che siano estremamente urgenti** e la cui realizzazione è necessaria **per il superamento della fase emergenziale**, le stazioni appaltanti procedono per **l'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi i SIA, mediante procedura negoziata** previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente.

➤ **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – MAXI DEROGA PER APPALTI ANTI CRISI (art. 2, c. 4)**

Nei casi di cui al comma 3 e nei **settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali** le stazioni appaltanti procedono per **l'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi i SIA, in deroga ad ogni disposizione di legge escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme Ue**.

➤ **VERIFICHE ANTIMAFIA (art. 3)**

L'articolo 3 introduce norme transitorie, applicabili sino al **31/12/2021 (30/06/23 DI 77/21)**, per **semplificare** il sistema delle **verifiche antimafia** e prevede:

- la generalizzazione del sistema del **rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza**, con la possibilità di procedere mediante **l'informativa liberatoria provvisoria per l'esecuzione dei contratti pubblici**, ferme restando **le ulteriori verifiche** per il rilascio della **documentazione antimafia** da completarsi entro **60 giorni con il vincolo del recesso** se le verifiche successive dovessero comportare **una interdittiva antimafia (commi 2 e 4)**.
- la **possibilità da parte della PA di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici**, anche in **assenza della documentazione antimafia**, con il vincolo della **restituzione** laddove l'**esito** delle verifiche dovesse essere **negativo (comma 1)**.

➤ **CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI (art.4)**

L'art. 4 prevede modifiche all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 dirette ad **evitare** che, anche in accordo con l'aggiudicatario, **venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto** che **deve avvenire entro 60 giorni** dalla **aggiudicazione**. Eventuali ritardi non possono essere **giustificati per pendenza di ricorsi giurisdizionali e la mancata stipula del contratto**, nel termine previsto, viene valutata ai fini della **responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto (comma 1)**.

In caso di **impugnazione di appalti sotto soglia e appalti anti crisi anche sopra soglia** la **sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione non comporta la decadenza del contratto (commi 2 e 3)**.

➤ **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA (art.5)**

L'art. 5 interviene, **derogando alla normativa vigente**, art. 107 del Codice, **sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica**, indicandole in modo tassativo, e, quindi, **limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere**. La sospensione è possibile solo per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico e di pubblico interesse. La norma ha carattere transitorio fino al **31/12/2021 (31/12/23 DI 77/21)** ed è applicabile sopra soglia. (c. 1 e 3).

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse **la crisi o l'insolvenza dell'esecutore**, non possa procedere con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto e provvede alla sua esecuzione secondo una delle seguenti modalità:

- **esecuzione diretta** anche tramite convenzione con società pubbliche;
- **scorrimento graduatoria** rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;
- **indizione una nuova gara** per il completamento;
- **nomina di un commissario straordinario (comma 4)**

➤ **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art.6)**

L'art. 6 del D.L. Semplificazioni **prevede** che fino al **31/12/2021 (30/06/23 DI 77/21)** per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, è **obbligatoria**, presso ogni stazione appaltante, **la costituzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque entro 10 giorni dalla stessa data** ovvero entro 30 giorni per i contratti la cui esecuzione è già iniziata, **di un collegio consultivo tecnico**, con il compito di risolvere **problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto** e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. **L'articolo specifica la composizione, le modalità operative ed i compensi del collegio e indica che esso può essere nominato anche per opere sotto soglia.**

➤ **FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (art.7)**

L'art. 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opere in esecuzione. Il fondo non potrà essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti.

➤ **COMMISSARI STRAORDINARI (art.9)**

L'art. 9 semplifica e uniforma le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo del nostro paese. Tra l'altro, si interviene sui criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare, si estendono i poteri dei commissari e le deroghe alle disposizioni di legge, si prevede l'apertura di apposite contabilità speciali, si disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali.

➤ **RESPONSABILITA' ERARIALE E ABUSO DI UFFICIO**

Al fine di mettere i RUP nelle condizioni di potere operare sino al 31/12/2021 (30/06/23 Dl n77/21) è previsto all'articoli 21 per quanto riguarda la responsabilità erariale che la colpa grave di un funzionario pubblico sarà perseguita solo nei casi di omissione di una azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo.

Per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio all'articolo 23 vengono circoscritti i casi perseguibili fuori dalla sfera di discrezionalità.


➤ **ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (art.8)**

L'art. 8 del D.L. Semplificazioni prevede che in relazione alle procedure pendenti o comunque avviate fino al 31/12/2021 (30/06/23 DL 77/21) :

- è sempre **autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;**
- **le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- **in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza** senza bisogno di illustrare le ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti;
- **Vengono prorogati al 31/12/2021 (30/12/23 DL 77/21) i termini previsti dal D.L. Sblocca cantieri relativi alla sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici** (obbligo centrali di committenza, divieto Appalto Integrato, Albo Commissari di gara);
- **Consiglio Superiore LL.PP. sino al 31/12/2021 sale da 50 a 100 milioni di euro l'importo delle opere per cui è richiesto il parere del CSLLPP. Tra 50 e 100 il parere è espresso dai CT dei Provveditorati. Sotto i 50 nessun parere.**
- **Sono previste disposizioni relative ai compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “ Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

➤ Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77

Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, “**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01/06/2021 e vigente dal 02/06/2021) rappresenta un **ulteriore intervento**, di tipo **non ordinario**, sul Codice **resosi necessario** a seguito **dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** e dagli obblighi di natura europei da esso derivanti .

Il suddetto decreto, **alla Parte II - Titolo IV, artt. 47-56**, interviene nell’ambito dei contratti pubblici, tanto in **termini generali**, quanto con riferimento alle **opere oggetto di PNRR e PNC**.

Il tentativo di semplificazione riguarda interventi puntuali su:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55
- Decreto-Legge 26 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Di particolare importanza sono:

- **art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC**
- **art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto**
- **art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC**
- **art. 51 Modifiche al DI 76/20**
- **art. 52 Modifiche al DI 32/19 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti**

➤ **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC (art. 48)**

• **PROCEDURA NEGOZIATA**

E' ammesso, art. 48 comma 3, il ricorso alla **procedura negoziata** in deroga dagli artt. 63 e 125 del Codice, **quando, per ragioni di estrema urgenza** derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie **può compromettere** la realizzazione degli obiettivi o **il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Pnrr nonché al Pnc** e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

• **APPALTO INTEGRATO**

Ai sensi del comma 5 in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1--ter, del Codice, è ammesso l'**affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del PFTE**. L'affidamento avviene mediante **acquisizione del PD in sede di offerta o, in alternativa, mediante offerte** aventi a oggetto la realizzazione del **progetto definitivo, del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori**.

L'offerta relativa al prezzo indica sempre obbligatoriamente e **distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**.

• **PARERE CONSIGLIO SUPERIORE**

Ai sensi del comma 7 in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del Codice, **il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sul PFTE** di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo **pari o superiore ai 100 milioni di euro**.

Il parere reso dal Consiglio superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del DL 32/2019, **non riguarda anche la valutazione di congruità del costo**.

Per gli investimenti di **importo inferiore ai 100 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde** dall'acquisizione del parere.

Ai sensi degli articoli 44 e 45 inoltre vengono semplificati e adeguati tempi e modalità di emissione dei pareri emessi e viene istituito un Comitato Speciale presieduto dal Presidente del CSLLPP per l'esame dei pareri connessi alle opere finanziate con PNRR e PNC.

- **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC (art. 50)**
- **RIDUZIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC**

Al comma 2 si prevede che **decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico**, gli ulteriori atti e le attività previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici Pnrr e PNC, **il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo** in caso di inerzia **esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto**, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Pnrr nonché al Pnc e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

- **EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Ai sensi del comma 3 **il contratto diviene efficace con la stipulazione** e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

- **PREMIO PER L'ACCELERAZIONE DEI LAVORI E AUMENTO DELLE PENALI**

Ai sensi del comma 4 **la stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo** rispetto al termine ivi indicato, **è riconosciuto un premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo **determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale**, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, **le penali dovute** per il ritardato adempimento possono essere calcolate **in misura giornaliera** compresa tra **lo 0,6 per mille (0,3 art. 113 bis) e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e **non possono comunque superare**, complessivamente, **il 20 (10) per cento di detto ammontare netto contrattuale**.

➤ LE PROPOSTE DEL CNI E DELLA RETE

• ARTICOLO 48

Le modifiche apportate all'art. 48, co. 5, hanno l'obiettivo di:

- **escludere l'onere della presentazione del progetto definitivo in sede di gara**, in quanto particolarmente onerosa per gli operatori economici;
- **ribadire il pagamento diretto al progettista** del corrispettivo relativo alla progettazione;
- **prevedere nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che il corrispettivo per la progettazione non sia soggetto a ribasso**;
- prevedere **l'affidamento del PFTE tramite la procedura del concorso** di progettazione per le opere in cui è prevalente la **componente architettonica**, ed in cui è necessario misurarsi con i contesti urbani ed i valori culturali, paesaggistici ed ambientali;
- **istituire un fondo di rotazione per il finanziamento del PFTE** al fine di consentire alle stazioni appaltanti di potere disporre di adeguate risorse destinate all'attività di progettazione.

• ARTICOLO 51

Si chiede:

- al comma 2.1 di **eliminare, nel caso di affidamento diretto, la possibilità della consultazione di più operatori economici**. La proposta è tesa a scongiurare i ribassi elevatissimi che si verificano nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici. Sostanzialmente, l'affidamento diretto con la consultazione di più operatori economici dà luogo ad una procedura negoziata aggiudicata sulla base del massimo ribasso, eludendo la norma che prevede nel caso dell'utilizzo del prezzo l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016.
- al comma 3 di **eliminare l'obbligo del ricorso all'OEPV per i SIA di importi pari o superiore a 40 mila euro**. Prevedendo anche la possibilità dell'applicazione del criterio del minor prezzo negli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), per importi pari o superiori a 139 mila e fino alla soglia di cui all'art. 35, anche in raccordo con le modifiche apportate all'art. 36, co. 2, lett. a) che prevede la possibilità di affidamento diretto fino a 139 mila euro.

➤ LE PROPOSTE DEL CNI E DELLA RETE

➤ Le Proposte del CNI e Della Rete per Sbloccare Progetti e Opere Pubbliche

I DIECI PUNTI PER SBLOCCARE PROGETTI E LAVORI PUBBLICI	
Interventi a supporto del codice dei contratti	
1)	Eliminare la Responsabilità Erariale dei RUP e la possibilità di incorrere nel reato di Abuso di Ufficio (escluso dolo e colpa grave);
2)	Costituire un fondo di rotazione per la progettazione per sbloccare i lavori pubblici, il fondo deve essere basato su: <ul style="list-style-type: none">- costituzione di una cabina di regia centrale, che possa garantire la programmazione e la ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti, indirizzando quest'ultime lungo assi di finanziamento certi.- restituzione delle somme attinte dalle stazioni appaltanti per finanziare la progettazione, entro un termine congruo per recuperare le stesse, da quelle per il finanziamento dell'intervento ed il recupero del ribasso di gara (da cinque a dieci anni).
3)	Prevedere, in assenza di fondo rotativo per la progettazione, il finanziamento delle risorse necessarie per la realizzazione di un'opera pubblica, solo sulla base di criteri specifici di priorità (indici di deficit infrastrutturali, economici, sociali, indicatori ISTAT, ecc,...) individuando il valore dell'intervento con ricorso ai costi parametrici;
4)	Rinvviare l'entrata in vigore del regolamento unico di attuazione del codice dei contratti, in attesa delle modifiche da apportare a quest'ultimo e necessarie al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori dopo il fermo determinato dalla pandemia Covid-19;
Emendamenti al codice dei contratti	
5)	Semplificare la programmazione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice dei contratti;
6)	Semplificare il contenuto dei progetti, almeno sino alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies del codice;
7)	Affidare prioritariamente i servizi di ingegneria e architettura all'esterno delle stazioni appaltanti e ridurre le spese di partecipazione alle procedure di selezione stabilite dal codice dei contratti;
8)	Snellire le procedure per gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA);
9)	Accelerare l'approvazione dei progetti estendendo la verifica in capo al RUP ai progetti di importo lavori inferiore alla soglia comunitaria;
10)	Snellire le procedure di collaudo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

